

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

ISTITUTO TECNICO

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore annuale previsto, ovvero il diritto alla deroga tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, e di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle normative vigenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione, vengono confermati o modificati dal Consiglio di Classe i voti proposti e sono possibili i seguenti esiti:

- a) Lo studente ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. In tale ipotesi lo studente è ammesso all'Esame di Stato.
- b) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina. In tale ipotesi lo studente può essere ammesso all'Esame di Stato con adeguata motivazione del Consiglio di Classe.
- c) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in più di una disciplina. In tale ipotesi lo studente non è ammesso all'Esame di Stato.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, sia inferiore a sei decimi.

ISTITUTO PROFESSIONALE

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore annuale previsto, ovvero il diritto alla deroga tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, e di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle normative vigenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione, vengono confermati o modificati dal Consiglio di Classe i voti proposti e sono possibili i seguenti esiti:

- a) Lo studente ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. In tale ipotesi lo studente è ammesso all'Esame di Stato.
- b) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina. In tale ipotesi lo studente può essere ammesso all'Esame di Stato con adeguata motivazione del Consiglio di Classe.
- c) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in più di una disciplina. In tale ipotesi lo studente non è ammesso all'Esame di Stato.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, sia inferiore a sei decimi.